



COMUNE DI PATU'

Prov. di Lecce

C.F. 81003250750 - P.I. 02338850759

Tel. 0833 752061 - Fax 0833 765707

www.comune.patù.le.it - servizisociali@comune.patù.le.it

PEC_comune.patù.le@pec.rupar.puglia.it

BANDO DI CONCORSO PER LA RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE – ART. 11 LEGGE N 431/1998. ANNO 2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

In esecuzione della determinazione della Regione Puglia n. 412 del 09/12/2022;

Visto l'art. 11 della legge 9/12/1998, n. 431;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 24/02/2023;

Vista la Determinazione n. 66 del 24/02/2023;

RENDE NOTO

E' indetto Bando di Concorso ai soli fini della rilevazione del fabbisogno per l'erogazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione futuri.

Il fabbisogno si rileva sulla situazione esistente durante l'annualità 2021 e i risultati consentiranno di ottenere un contributo a valere sulle annualità successive.

Art. 1. Requisiti per l'ammissione

Il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

A. Cittadinanza

a.1) Cittadinanza italiana oppure

a.2) Cittadinanza di uno Stato aderente all'Unione Europea oppure

a.3) Cittadinanza di uno Stato non aderente all'Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno).

Ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 25/07/1998 n. 286 e ss.mm. (Testo Unico coordinato sull'immigrazione) sono ammissibili a contributo le domande di cittadini stranieri titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.

B. Residenza

Residenza anagrafica nel Comune di Patù nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione nell'anno di riferimento del contributo.

C. Titolarità di contratto ad uso abitativo

Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo per un alloggio sito nel Comune di Patù regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori e spese condominiali, di proprietà privata, che abbia caratteri tipologici comparabili a quelli di edilizia economica popolare la cui superficie utile complessiva, al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, non deve superare i 95 mq. (fatta eccezione per nuclei familiari con particolari debolezze sociali).

Si precisa che il conduttore deve essere in regola con il pagamento del canone di locazione riferito all'anno 2021: a tal uopo dovranno essere prodotte ricevute di pagamento dei canoni di locazione regolarmente firmate dal locatore, oppure i bonifici bancari o conti correnti postali attestanti l'avvenuto pagamento in favore del locatore. In subordine potrà essere prodotta apposita dichiarazione congiunta del proprietario e del conduttore, corredata dalla fotocopia del documento di identità di entrambi, attestante la predetta regolarità.

D. In ottemperanza al disposto della L.R. 15/11/2017, n. 45, art. 6, comma 4, lett. b), potranno essere destinatari dei contributi sui canoni di locazione anche i coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico, secondo i requisiti sopra indicati a cui vanno integrati i seguenti requisiti aggiuntivi:

- avere la residenza in Puglia;
- avere figli minori o figli non autosufficienti ai sensi della l. 104/1992;
- avere una disponibilità reddituale inferiore o pari al doppio dell'importo stabilito per l'assegno sociale minimo, determinata da pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'altro coniuge.

E. Situazione reddituale

Avere un reddito complessivo annuo del nucleo familiare anagrafico non superiore a quello di seguito specificato:

- **per la Fascia a)** – Reddito imponibile complessivo inferiore o uguale all'importo di due pensioni minime INPS (D.M. del 7/6/99 art 1 c. 1) e determinato in € **13.405,08** (circolare INPS n. 197/2021);
- **per la Fascia b)** – Reddito convenzionale inferiore o uguale a € **15.250,00** determinato ai sensi

dell'art. 21 della legge 5.8.1978, n° 457, e successive modificazioni e integrazioni.

F. Cause di esclusione dalla rilevazione del fabbisogno

Sono escluse dalla rilevazione del fabbisogno:

- le domande presentate da soggetto locatario con vincoli di parentela e affinità entro il 2° grado o di matrimonio con il locatore;
- le domande relative a nuclei familiari, composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF, che, relativamente all'anno 2021:
 - ✓ hanno titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà di un alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile;
 - ✓ hanno titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, così come definito dalla L.R. n. 10/2014, art. 10, comma 2, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;
 - ✓ hanno richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione dei redditi di imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale;
 - ✓ hanno usufruito di ogni altro contributo pubblico per il sostegno alla locazione riconducibile all'emergenza sanitaria da Covid-19 percepito per l'annualità 2021, in relazione ai soli mesi per i quali si è percepito l'eventuale beneficio;
- le domande presentate dagli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- le domande relative a contratti di locazione stipulati per finalità turistiche.

I contributi oggetto del presente provvedimento non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del c.d. **reddito di cittadinanza e/o pensione di cittadinanza** di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020.

Se la domanda è presentata da coniuge separato o divorziato è escluso dal beneficio, ai sensi della L.R. 45/2017, art. 2, co 2°, il genitore che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al D.L. n. 11/2009 convertito con modificazione dalla l. n. 38/2009, nonché per i delitti di cui agli artt. 570 e 572 del c.p.

Sono altresì escluse le domande presentate per:

- alloggi ubicati in zone di pregio, così definite da accordi comunali ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L. n. 431/98 e decreti ministeriali attuativi;
- alloggi con categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- alloggi con superficie utile superiore a mq 95, **fatta eccezione** per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi o con particolare debolezze sociali (n. 3 figli minorenni a carico; presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenne e/o soggetto portatore di handicap; nucleo familiare monogenitoriale).

Art. 2. Determinazione del reddito

Per la determinazione del reddito 2021 di ogni componente del nucleo familiare dovrà essere utilizzato:

- per il modello Certificazione Unica 2022, nel quadro Dati fiscali, il rigo 1 o il rigo 2;
- per il modello 730/2022, redditi 2021, il rigo 11, Quadro 730-3;

- per il modello Unico P.F. 2022 il rigo RN1 del Quadro RN, o il rigo LM8 del quadro LM (per i contributi minimi) e/o il rigo RD11 del Quadro RD.

Vanno inoltre computati tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti, nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento e l'assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per i pazienti non autosufficienti gravissimi (art. 3 c. 1. lett h) della L.R. 10/2014 integrato dalla L.R. n. 67/2017).

Per chi dichiara reddito ZERO e/o per i casi in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito imponibile per la fascia a) e sul reddito convenzionale per la fascia b) sia superiore al 90%, alla domanda deve essere allegata:

- dichiarazione del soggetto richiedente attestante la fruizione di assistenza da parte dei servizi sociali comunali; *oppure*
- dichiarazione del soggetto richiedente relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone; *oppure*
- nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito dall'intero nucleo familiare di appartenenza, che deve risultare congruo rispetto al canone versato.

Art.3. Modalità e termini di presentazione della domanda

La domanda può essere presentata dal titolare del contratto di locazione o da un componente maggiorenne del nucleo familiare ai fini IRPEF, residente nell'alloggio oggetto del contratto. La domanda di partecipazione al presente bando di concorso deve essere redatta esclusivamente mediante l'utilizzo dell'apposito modulo predisposto dal Comune di Patù e pervenire al Comune **entro il 13/03/2023** pena l'esclusione dal Bando.

Il testo integrale del Bando ed il modulo di domanda sono scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Patù www.comune.patu.le.it

In caso di impossibilità di reperimento autonomo, l'interessato potrà rivolgersi all'Ufficio Protocollo del Comune di Patù.

Nella domanda di partecipazione ciascun concorrente è tenuto a dichiarare, ai sensi del D. Lgs. 28.12.2000 n. 445, quanto segue:

- 1) la situazione economica e patrimoniale dell'interessato e dei componenti il nucleo familiare;
- 2) il possesso del contratto di locazione regolarmente registrato;
- 3) l'ammontare del canone di affitto;
- 4) le caratteristiche dell'alloggio;
- 5) il possesso dei requisiti che danno diritto all'ammissione al contributo;
- 6) la non sussistenza di una delle condizioni di esclusione del contributo. Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi di legge.

La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'esclusione della stessa.

Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione pena l'esclusione dalla rilevazione del fabbisogno:

- *per i cittadini extracomunitari*, copia del permesso di soggiorno/ex carta di soggiorno di tutti i componenti del nucleo familiare del richiedente;
- fotocopia della carta d'identità, in corso di validità;
- copia del contratto di locazione riportante gli estremi della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate;
- copia delle ricevute di pagamento dei canoni di locazione, oppure i bonifici bancari o conti correnti postali attestanti l'avvenuto pagamento (in alternativa può essere prodotta apposita dichiarazione

congiunta del proprietario e del conduttore, corredata dalla fotocopia del documento di identità di entrambi);

- dichiarazione dei redditi percepiti nel 2021, di tutti i componenti il nucleo familiare;
- autocertificazione dello stato di famiglia e della residenza;
- *per chi ha dichiarato "ZERO" o abbia una incidenza del canone sul reddito superiore al 90% vanno presentate le certificazioni richieste e indicate nel Bando;*
- *per alloggi superiori a mq. 95, autocertificazione del possesso dei requisiti di debolezza sociale richiesti dal Bando;*
- *per i genitori separati o divorziati, la pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'altro coniuge;*
- *per i genitori separati o divorziati, autocertificazione attestante l'assenza di condanna passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al D.L. n. 11/2209 convertito con modifiche nella l. 38/20019, nonché per i delitti di cui agli artt. 570 e 572 c.p.*

Le modalità di trasmissione della domanda sono le seguenti:

- A mezzo pec all'indirizzo comune.patu.le@pec.rupar.puglia.it o lettera raccomandata a/r **entro il 13/03/2023** (farà fede la data di ricevimento e non quella di spedizione) indirizzata a Comune di Patù – Via Giuseppe Romano 65 – CAP 73053. Le domande acquisite tramite pec dovranno essere sottoscritte digitalmente e/o con firma autografa con allegato documento d'identità.
- Consegna a mano **entro le ore 12:00 del 13/03/2023** presso Comune di Patù – Via Giuseppe Romano 65 – Ufficio Protocollo. La documentazione dovrà pervenire in **busta chiusa** riportante la dicitura : *"Domanda e documentazione per bando fabbisogno canoni di locazione anno 2021"*.

Art.4. Graduatoria

Sulla base delle dichiarazioni rese nell'autocertificazione o della eventuale documentazione presentata entro la data di scadenza del bando, il Comune provvede alla formazione dell'elenco dei concorrenti, per reddito in ordine crescente, distinti per fascia a) e fascia b), come stabilito all'art.1 lett. E) del presente Bando. In calce agli elenchi saranno indicate le domande dichiarate inammissibili con la relativa motivazione.

E' facoltà del Comune, ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. , in sede di istruttoria delle domande e di formazione degli elenchi, chiedere ai concorrenti documentazione in integrazione ed ogni elemento utile a comprovare la situazione denunciata nella domanda.

Art. 5. Rilevazione del fabbisogno

La rilevazione del fabbisogno 2021 consentirà di ottenere negli anni successivi, previo invio dei dati in Regione, un contributo che il Comune di Patù potrà utilizzare quale aiuto per il pagamento dei canoni di locazione di chi abita in affitto.

Si precisa che le domande che perverranno non danno diritto ad ottenere un contributo a valere sui canoni di locazione pagati nel 2021, ma solo a rilevare la situazione esistente nel Comune di Patù al fine di ottenere un contributo per le annualità future, per le quali dovrà essere presentata apposita istanza secondi i criteri indicati annualmente negli atti regionali.

Il Comune elaborerà il fabbisogno sulla base del reddito e quantificherà il potenziale contributo nei modi e nei limiti massimi previsti dal D.M. 7.6.99, art. 1 e art. 2, comma 3 e precisamente:

- ai soggetti rientranti nella fascia a) l'incidenza del canone sul reddito va ridotta fino al 14% ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore ad € 3.098,74/anno;
- ai soggetti rientranti nella fascia b) l'incidenza del canone sul reddito va ridotta fino al 24 per cento ed il contributo da assegnare non dovrà comunque essere superiore a € 2.324,06/anno.

Art.6. Controlli

Il richiedente, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni previste dalla vigente normativa per le dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria personale responsabilità che le dichiarazioni riportate nella domanda di contributo, sono veritiere e rese ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. 28/12/2000 n. 445.

L'Ente si riserva di eseguire controlli a campione diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite anche attraverso il confronto dei dati in possesso degli uffici competenti e del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

A tal fine il richiedente dichiara nella domanda di essere a conoscenza che saranno eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi degli artt. 46, 47, 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 7. Norma Finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla Legge n. 431/1998 e ai relativi decreti di attuazione, alla determinazione della regione Puglia n. 412 del 09/12/2022, nonché alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 24/02/2023.

TUTELA DELLA PRIVACY

Tutti dati personali di cui il Comune venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Regolamento europeo n. 679/2016. La relativa "Informativa" è allegata al presente Bando.

La Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott. Giovanni Cassiano